

L.R. Lombardia 15 gennaio 2018, n. 1 [\(1\)](#).

Misure per la tutela degli investimenti pubblici regionali e per il sostegno all'occupazione. [\(2\)](#)

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Lombardia 19 gennaio 2018, n. 3, Supplemento.

[\(2\)](#) In attuazione della presente legge vedi la [Delib.G.R. 31 luglio 2019, n. 11/1993](#).

Art. 1 *Finalità.*

1. La Regione Lombardia, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, attua misure per l'utile destinazione degli investimenti pubblici regionali, favorisce la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio regionale e promuove misure a contrasto della delocalizzazione di insediamenti e attività economiche. [\(3\)](#)

[\(3\)](#) Comma così modificato dall' [art. 30, comma 1, lett. a\)](#), [L.R. 6 giugno 2019, n. 9](#), entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Art. 2 *Azioni regionali e misure di contrasto alla delocalizzazione e salvaguardia dei livelli occupazionali.*

1. Per le finalità indicate dall'articolo 1 i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale che costituiscono aiuti di Stato per investimenti produttivi, stabiliscono l'obbligo di mantenimento dell'investimento produttivo o dell'attività economica nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per cinque anni dalla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. [\(4\)](#)

1-bis. Resta salva l'applicazione della disciplina legislativa statale in tema di:

a) delocalizzazione, in caso di trasferimento dell'attività in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, o in siti diversi da quelli specificamente localizzati ai fini dell'attribuzione del beneficio;

b) tutela dell'occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti. [\(5\)](#)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle micro-imprese e agli aiuti di Stato erogati a titolo di cofinanziamento di programmi comunitari. [\(6\)](#)

[\(4\)](#) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettera a\)](#), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, e dall' [art. 30, comma 1, lett. b\)](#), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

[\(5\)](#) Comma aggiunto dall' [art. 17, comma 1, lettera b\)](#), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018.

[\(6\)](#) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettera c\)](#), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018, e dall' [art. 30, comma 1, lett. c\)](#), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Art. 3 *Obblighi per le imprese e decadenza dal beneficio.*

1. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 2 comporta la decadenza dal contributo e la conseguente restituzione del contributo stesso, con applicazione degli interessi legali.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018) la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, disciplina l'attuazione della presente legge, ivi incluse le modalità di recupero delle somme erogate. [\(7\)](#)

3. Le imprese interessate dalle procedure di cui al comma 1 non possono beneficiare di altri contributi regionali allo stesso titolo per tutto il periodo indicato all'articolo 2, comma 1.

[\(7\)](#) Comma così modificato dall' [art. 17, comma 1, lettere d\) e e\)](#), L.R. 4 dicembre 2018, n. 17, entrata in vigore il 7 dicembre 2018 e dall' [art. 30, comma 1, lett. d\)](#), L.R. 6 giugno 2019, n. 9, entrata in vigore l'8 giugno 2019.

Art. 4 *Clausola valutativa.* [\(8\)](#)

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti dalle azioni intraprese per la tutela degli investimenti

pubblici regionali, la salvaguardia dei livelli occupazionali sul territorio e il contrasto alla delocalizzazione. A tal fine, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione che documenta e descrive:

- a) le azioni condotte, i controlli effettuati, l'entità degli investimenti e dei posti di lavoro tutelati;
- b) l'andamento delle delocalizzazioni e degli eventuali rientri di imprese in Lombardia, specificando la tipologia di imprese coinvolte e i territori interessati;
- c) i fattori che ostacolano o facilitano il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

2. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.

[\(8\)](#) Articolo così sostituito dall' *art. 4, comma 1, lett. ee), L.R. 25 marzo 2021, n. 3*, entrata in vigore il 13 aprile 2021.

Art. 5 *Clausola di invarianza finanziaria.*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

Art. 6 *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.